

Clienti Genial Move

Polizza di Assistenza Stradale per Autovetture

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:

- **Nota Informativa, comprensiva del Glossario**
- **Condizioni di Assicurazione**

**deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il *Contraente* deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della *polizza*.

A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**1. Informazioni generali**

- a) Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).
- c) Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.
Sito internet: www.realemutua.it.
E-mail: buongiorno reale@realemutua.it
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1.906 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia, e 1.846 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è pari al 346,5% e rappresenta il rapporto tra i propri fondi ammissibili (eligible own funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR).

B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO**

Il contratto, a seconda dell'accordo tra le parti (il *Contraente* e Reale Mutua), può prevedere, oppure no, il tacito rinnovo alla sua scadenza; la scelta effettuata si può rilevare nella casella "tacito rinnovo" presente sul *modulo di polizza*.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

La *Polizza* di "Assistenza Stradale per Autovetture – Clienti Genial Move" contiene garanzie che tutelino gli *Assicurati* dalle emergenze che possono verificarsi durante la circolazione stradale.

Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del *Contraente*, saranno oggetto di espressa pattuizione.

La *polizza* è composta dalle Garanzie di seguito indicate:

1 Assistenza Stradale, che comprende le seguenti prestazioni e i seguenti servizi:

- a) Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino
- b) Soccorso stradale per foratura o danni agli pneumatici
- c) Recupero difficoltoso del veicolo
- d) Invio di un taxi

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei seguenti articoli: 1.17 "Estensione territoriale"; 4.1 "Delimitazioni"; 5.1 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro"; 5.2 "Mancato utilizzo delle prestazioni".

AVVERTENZA: il mancato pagamento del *premio* da parte del *Contraente* nei termini previsti può comportare la sospensione della garanzia e/o la mancata erogazione delle *prestazioni* nei confronti degli *Assicurati*. Si veda l'articolo 1.3 per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: le garanzie prevedono che siano applicati, a seconda dei casi, dei *massimali*. In proposito si vedano i *massimali* esposti nelle singole prestazioni.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze sulle circostanze del *rischio* rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del *rischio*.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il *Contraente* o l'*Assicurato*, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento o, in genere, di ogni variazione del *rischio*. Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'erogazione della prestazione, nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione*.

6. Premi

Il *premio*, salva diversa pattuizione, è pagabile in unica rata per ciascun periodo annuo;

Eventuali frazionamenti del *premio* non rientranti nello standard del prodotto e concordati per particolari esigenze del *Contraente*, saranno oggetto di espressa pattuizione.

È possibile pagare il *premio* nei seguenti modi:

- denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente);
- assegno bancario o circolare;
- bonifico bancario;
- bollettino postale;
- bancomat (solo presso le agenzie dotate di POS).

AVVERTENZA - L'impresa o l'intermediario, in base a valutazioni tecnico commerciali nel loro complesso oppure a seguito di specifiche convenzioni, possono applicare sconti sul *premio* previsto dalla tariffa corrente del prodotto.

7. Rivalse

AVVERTENZA: Il diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'*Assicurato*. Reale Mutua rinuncia al diritto di rivalersi sul responsabile del *sinistro*, qualora quest'ultimo sia un soggetto diverso dal *Contraente* e dall'*Assicurato*.

8. Diritto di recesso

La *Polizza* di "Assistenza Stradale per Autovetture – Clienti Genial Move" prevede la facoltà di recesso a seguito di *sinistro*. Si veda l'articolo 1.6 per gli aspetti di dettaglio.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento del *premio* si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di *assicurazione* obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

11. Regime fiscale

Alla *Polizza* di "Assistenza Stradale per Autovetture – Clienti Genial Move" si applica l'aliquota d'imposta del 10%.

Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di *rischi* particolari previsti dalla legge.

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Erogazione delle prestazioni di assistenza

AVVERTENZA: Reale Mutua eroga le prestazioni di *assistenza* relative ai *rischi* descritti nelle Condizioni Generali di Assicurazione avvalendosi di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per la richiesta di *assistenza* sono descritti nelle "Modalità per la richiesta di Assistenza" e nell'articolo 5.1 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro".

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei *sinistri* devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it. La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it;

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.Ivass.it

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.realemutua.it.

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo:

Commissione di Garanzia

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli *Assicurati* nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'*Assicurato*. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli *Assicurati* persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

14. Arbitrato

AVVERTENZA: per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato; in tal caso il collegio medico preposto allo svolgimento dell'arbitrato stesso risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla *residenza* dell'*Assicurato*.

In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente

GLOSSARIO

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa

ASSICURATO

Il *conducente* del *veicolo* noleggiato.

ASSICURAZIONE

Il contratto di *assicurazione*.

ASSISTENZA

Aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'*Assicurato* che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un *sinistro*.

ASSISTENZA IN VIAGGIO

Le prestazioni di immediato aiuto che Reale Mutua si impegna a fornire all'*Assicurato* nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A. società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La *Centrale Operativa* organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di *assistenza* previsti in *polizza*.

CONDUCENTE

La persona fisica che noleggia e pone in circolazione il *veicolo*.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di *assicurazione*.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FURTO

L'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GUASTO

Il danno subito dal *veicolo* per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO

Immobilizzo del *veicolo* per avaria agli organi meccanici, elettrici, elettronici o per danni alla carrozzeria.

INCENDIO

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCIDENTE

Il *sinistro* dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al *veicolo* tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

MASSIMALE

La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati del *Contraente* e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del *rischio*, il *premio* e la sottoscrizione delle Parti.

PERCORSI FUORISTRADA

Si intendono per tali i percorsi che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei *veicoli* e degli animali" di cui all'art. 2 Codice della Strada.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di *assicurazione* e riportano i dati del *Contraente* e quelli necessari alla gestione del contratto, il *premio*, le dichiarazioni del *Contraente*, i dati identificativi del *veicolo* assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di *assicurazione*.

PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il *sinistro*.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad *esplosione*.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

VEICOLO

Il *veicolo* a motore, preso a noleggio, descritto in *polizza*.

VIAGGIO

Qualsiasi spostamento e/o soggiorno dell'*Assicurato*, al di fuori del Comune di *residenza*.

Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Società Reale Mutua Assicurazioni

Luca Filippone

